

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 63	OGGETTO:	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO
Data 27/05/2015		PROMOSSO DALLA SOC. PROMOSPORT SRL PER LA RIFORMA
		DELLA SENTENZA N.1143/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI
		CAGLIARI

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **19.00** e seguenti presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO		X
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
	TOTALE	6	2

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 27.04.2005, con la quale si deliberava l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari in virtù del Lodo Arbitrale n°4/2004, emesso in data 08.06.2004, nella controversia promossa dalla soc. Promosport. Srl..
- RICHIAMATA la determinazione n°108 del 02.05.2005 del responsabile Area Amministrativa con la quale è stato affidato l'incarico di sostenere le ragioni del Comune all'avv. Umberto Piroddi;
- VISTA la nota dell'avv. Piroddi del 23.04.2014, acclarata al Protocollo dell'Ente al n.7395, con la quale comunicava "che il suddetto procedimento giudiziale è giunto a conclusione con la pubblicazione dell'allegata sentenza, attraverso la quale il Tribunale di Cagliari ha accolto le domande proposte nell'interesse del Comune di Sinnai e pertanto ha revocato il decreto ingiuntivo n,730 del 12.04.2005 di € 94.837,03 − omissis − accogliendo la domanda riconvenzionale del Comune di

- Sinnai e condannando la Promosport. Srl. Al pagamento di € 128.085,77, oltre gli interessi legali dal 30.05.2005, per danni cagionati alla struttura polisportiva "LA PISCINA"";
- VISTA la sentenza n.1143/2014 emessa dal Tribunale di Cagliari nella causa iscritta al n.5287 del Ruolo Generale per l'anno 2005 favorevole per l'Ente;
- PRESO ATTO del parere reso dal legale difensore dell'Ente, avv. Piroddi Umberto, assunto al protocollo n. 3874 in data19/03/2015, con il quale comunica di aver ricevuto in data 13/03/2015 l'atto di appello in oggetto ed evidenzia, "considerata l'entità della somma oggetto del giudizio", l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Sinnai nel giudizio d'appello "al fine di poter dispiegare le proprie difese e far valere i propri diritti".
- VISTA la nota del responsabile del Settore LL.PP. e servizi tecnologici del 21.04.2015 con cui ritiene di condividere il parere reso dall'avv. Piroddi, posto che permangono validità le eccezioni processuali già sollevate e condivise del Giudice di prime cure e chiede di voler predisporre i necessari atti gestionali per la costituzione nel giudizio di appello promosso e la nomina del legale difensore dell'Ente, suggerendo, a tal proposito, la nomina dell'Avv. Piroddi Umberto in considerazione della approfondita conoscenza maturata nella materia oggetto della vertenza che garantisce all'Ente una adeguata difesa processuale.
- RIFERITO preventivamente che l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense, e che risulta pertanto nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, che si richiama integralmente, ed in particolare la parte che stabilisce e chiarisce che "il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica", ed ancora "alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici";
- VISTA la nota dello studio legale avv. Piroddi del 21/05/2015 acclarata al protocollo dell'Ente il 25/05/2015 al n. 7486 con la quale manifesta la propria disponibilità a tutelare gli interessi del Comune quantificando l'imponibile in € 14.500,00 e un nel tetto massimo di € 18.397,60 comprensivo di gli onorari d'avvocato e accessori di legge;
- VISTA la richiesta di Codesta Amministrazione del 25/05/2015 al predetto studio legale di contenimento delle competenze professionali in parola;
- VISTO il preventivo di spesa presentato dallo dello studio legale avv. Piroddi del 25/05/2015, acclarato al protocollo il 26.05.2015 al n. 7538, che riformula gli onorari definendo un imponibile di € 12.500,00 al quale devono aggiungersi la Cassa Previdenza al 4% (€ 500,00) e l'Iva al 22% (€ 2.860,00) per un totale massimo di € 15.860,00;
- RITENUTA la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge, statutarie regolamentari e in sintonia con i più recenti indirizzi giurisprudenziali, sopra citati;
- ATTESA la necessità di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti al conferimento dell'incarico legale, ed in particolare all'adozione dell'impegno di spesa di complessivi € 15.860,00 a valere sul cap.122000, intervento n.1010203 del Bilancio provvisorio 2015 definitivo 2014;
- VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

### **CON VOTAZIONE UNANIME**, resa in forma palese;

### **DELIBERA**

- Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;
- Di autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di assenza o impedimento il suo sostituto, a costituirsi nel giudizio promosso dalla soc. Promosport. Srl. avanti la Corte d'Appello di Cagliari meglio specificato in premessa;
- Di individuare nell'avv. Umberto Piroddi del Foro di Cagliari con studio in Sinnai, via Bacchixedda n.38, il legale cui affidare, la tutela degli interessi del Comune di Sinnai, conferendo ogni più ampio mandato e facoltà di legge;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. e Personale ad adottare tutti gli atti gestionali in conformità al presente deliberato ed in particolare ad adottare l'impegno di spesa in conformità al preventivo preventivamente acquisito dal legale incaricato.
- Di dare atto che la spesa, quantificata in € 15.860,00 farà carico sul cap.122000, intervento n.1010203 del Bilancio provvisorio 2015 definitivo 2014;
- Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Maria Barbara PUSCEDDU IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Efisio Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA				
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267				
- FAVOREVOLE -				
Data, 26.05.2015	Il Responsabile del Settore AAGG e Personale F.to Dott. Simone Farris			
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE  Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  - FAVOREVOLE -				
Data, 26.05.2015	Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Raffaele Cossu			

**OGGETTO:** 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOC. PROMOSPORT SRL PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.1143/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI.

## PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 29/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Efisio Farris

### CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 29/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Efisio Farris

#### PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 29/05/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia